



Aggiornamenti in ambito:

COMPLIANCE NORMATIVA | ANTICORRUZIONE | PRIVACY | GIURISPRUDENZA

LE NOVITÀ IN TEMA DI COMPLIANCE NORMATIVA IN PARTICOLARE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001, DEL REGOLAMENTO EUROPEO
GDPR E IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.



Vuoi ricevere le notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

Compliance normativa

- Codice Deontologico Farmaindustria: le ultime novità

Anticorruzione

- ANAC, approvate le linee guida per la Riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
- Il conflitto d'interessi in ambito sanitario: controlli più stringenti e obbligo di adozione di codici comportamentali

Privacy

- Le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento in materia di RPO (Registro Pubblico delle opposizioni).
- Recente accordo tra Commissione Europea e Stati Uniti: le nuove tutele dei cittadini europei in tema Privacy

Giurisprudenza

- Inversione di marcia della Cassazione: la morte “naturale” dell’Ente non estingue la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 (Cass. pen., Sez. IV, (ud. 22 febbraio 2022) 17 marzo 2022, n. 9006)
- Infortunio sul lavoro: Responsabilità del datore di lavoro per un ponteggio modificato a sua insaputa (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 12 ottobre 2021) 28 marzo 2022, n. 11030)
- Responsabilità dell’ente e risparmio di spesa di minima entità (Cass. pen., Sez. IV, Sent., (ud. 24 marzo 2022) 7 aprile 2022, n. 13218)
- Dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro preventivo per il pagamento del debito tributario (Cass. pen., Sez. VI, Sent., (ud. 11 gennaio 2022) 11 aprile 2022, n. 13936)

CODICE DEONTOLOGICO FARMINDUSTRIA: LE ULTIME NOVITÀ

Il Codice Deontologico Farmindustria è stato modificato nei primi mesi del 2022, precisamente in data 13 gennaio 2022 e in data 7 aprile 2022. Le principali modifiche riguardano:

Punto 2.15 - Comodati d'uso e liberalità

Inserimento tra i destinatari ammissibili, delle Organizzazioni Sanitarie pubbliche operanti sul territorio (UCCP, Case della salute/MGI/PTA o similari) nel rispetto delle procedure amministrative dell'Ente e del quadro regolativo che le norma. Tra le strumentazioni non consentite sono stati inseriti gli smartwatch.

Punto 4.7 (Patient Support Programm)

Modificato il paragrafo con la specifica della definizione di PSP quale «iniziativa che ha per finalità la messa a disposizione da parte dell'azienda farmaceutica di servizi addizionali e non sostituivi a quelli in capo all'Ente o al SSN a diretto beneficio del paziente in trattamento con uno specifico farmaco già autorizzato all'immissione in commercio». Tra le novità viene esplicitata la possibilità di utilizzare un provider tramite contratto di appalto e tra gli elementi caratterizzanti ritroviamo la durata predefinita, l'estraneità dell'azienda farmaceutica al trattamento dei dati dei pazienti coinvolti (solo dati aggregati a fini statistici sull'utilizzo del servizio), l'esclusione di qualsiasi finalità promozionale.

Punto 3.25 - Interazioni con altri soggetti non prescrittori coinvolti nella somministrazione delle terapie

Creato un nuovo paragrafo per prevedere attività formativa e informativa in favore dei «soggetti non prescrittori coinvolti nella somministrazione delle terapie anche per il tramite del loro personale operativo territoriale». E' da escludersi qualsiasi finalità promozionale ovvero qualunque forma di pubblicità così come definita ai sensi del D.lgs. 219/2006. Prevista anche la partecipazione ad eventi, corsi e congressi con limitazioni circa le tematiche e l'ospitalità offerta.

Punto 3.26 - Informazioni al pubblico

Creato un nuovo paragrafo per la diffusione, anche in modalità reattiva, tramite personale non afferente ad aree commerciali o di marketing, di informazioni attinenti prodotti e patologie delle proprie aree terapeutiche di competenza purché derivino unicamente dal foglietto illustrativo o da siti istituzionali o da registri gestiti da Enti/Istituzioni Pubbliche.

Punto 4.6 I rapporti tra le Aziende Farmaceutiche, le Associazioni dei Pazienti e i Pazienti esperti

Una proposta di modifica era stata presentata in data 13 gennaio 2022 (con l'introduzione del nuovo par. 3.27) ma che ha portato alla modifica definitiva solo con la versione del Codice di aprile che prevede la modifica del preesistente par. 4.6 (ed eliminazione del par. 3.27).

Tra le novità viene esplicitata la finalità di tali iniziative quale sostegno alla salute pubblica o la ricerca, ovvero la fornitura alle aziende farmaceutiche di specifici servizi da parte delle Associazioni; è esclusa la finalità promozionale. Inoltre viene offerta la definizione di «pazienti esperti» quali «pazienti che, oltre ad avere conoscenza diretta della patologia, sono dotati di specifica competenza ed esperienza in aspetti connessi alla ricerca e sviluppo dei farmaci, alle attività regolatorie o in attività di advocacy intesa quale capacità di promuovere e supportare le cause e le necessità di una pluralità di pazienti; tali competenze dovranno essere effettive e documentabili e potranno essere corredate da certificazioni o attestati rilasciati a seguito di partecipazione a corsi e programmi formativi realizzati da terze parti qualificate ed indipendenti. Gli incarichi nei confronti di singoli componenti di Associazioni dei pazienti e «pazienti esperti» non possono essere remunerati; è permesso il sostenimento di eventuali costi di viaggio e ospitalità nel rispetto delle disposizioni applicate a viaggi e ospitalità previste al punto 3 («Manifestazioni congressuali, visite ai laboratori aziendali, corsi di aggiornamento e investigator meetings») del Codice Deontologico.

Punto 3.28 - Interazioni diverse dalla promozione del farmaco

Creato un nuovo paragrafo dedicato alle interazioni che non ricadono nell'alveo della promozione del farmaco. Sono esplicitati alcuni esempi quali le attività di *Accesso e institutional affairs* (nei confronti di istituzioni e operatori sanitari aventi la finalità di garantire l'accessibilità dei farmaci alle cure), *Account management* (con le controparti pubbliche o private coinvolte nei processi di approvvigionamento dei farmaci), *Scientific exchange* (tramite personale di area medica, attività di condivisione di dati e informazioni non promozionali su tematiche connesse al contesto sanitario e alle sue dinamiche).

Infine, nelle FAQ INTERPRETATIVE viene esplicitato che, in tema di Invito dei medici, per gli eventi non ECM - siano essi virtuali o residenziali- sono ammissibili 4 inviti diretti per anno per HCP, fermo restando il limite massimo dei 2 inviti diretti in caso di eventi residenziali (come previsto dall'art 3.3 del codice deontologico).

Fonte:

sito farmindustria.it

ANAC, APPROVATE LE LINEE GUIDA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA

Con delibera n. 141 del 30 marzo 2022, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le «Linee Guida per la riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza».

La finalità delle Linee guida è di individuare i requisiti necessari per la successiva qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni ritenute necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, nonché le modalità di raccolta di tali informazioni.

In particolare, sono previsti i seguenti obiettivi:

- riduzione delle stazioni appaltanti (attualmente 36.000) con particolare riferimento ai Comuni, centralizzando il più possibile gli acquisti per spuntare prezzi migliori;
- rafforzamento e qualificazione delle stazioni appaltanti, arginando deficit organizzativi e di professionalità dovuti all'eccessiva frammentazione;
- applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione, realizzando un accorpamento della domanda;
- istituzione dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, inserendole secondo il livello di qualifica in possesso, e la loro provata capacità di acquisire beni, servizi e lavori, oltre che sulla base delle strutture organizzative stabili per l'acquisto, del personale presente con specifiche competenze, e del numero di gare svolte nell'ultimo quinquennio.

In questo primo step sono stati quindi individuati i pesi attribuiti a ciascun requisito base, mentre non vengono definite le modalità per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun requisito. Esse verranno individuate a seguito delle informazioni provenienti dai dati inviati dalle stazioni appaltanti su base volontaria e dalla consultazione pubblica con gli stakeholders. Le Linee guida sono sottoposte a consultazione fino al 10 maggio 2022.

Il processo di riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza è uno dei punti qualificanti del PNRR, premessa fondamentale per poi varare la riforma del nuovo Codice degli Appalti.

Il percorso previsto per la redazione del testo finale delle Linee guida prevede l'approvazione del Testo finale e l'individuazione del numero delle stazioni appaltanti potenzialmente qualificate al 30 settembre 2022.

L'intero processo di predisposizione delle Linee guida avverrà attraverso il confronto e la condivisione dei risultati anche con le Regioni e gli Enti locali

Fonte:

Delibera n. 141 del 30 marzo 2022

IL CONFLITTO D'INTERESSI IN AMBITO SANITARIO: CONTROLLI PIÙ STRINGENTI E OBBLIGO DI ADOZIONE DI CODICI COMPORTAMENTALI

Con delibera n. 158 del 30 marzo 2022 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha dato precise indicazioni in merito alla gestione del possibile conflitto d'interessi all'interno delle Amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo all'ambito sanitario.

L'Autorità richiama espressamente le amministrazioni all'obbligo previsto dalla normativa di dotarsi di un proprio codice di comportamento per prevenire e contrastare situazioni di conflitto d'interessi. Il ruolo dell'Autorità, viene precisato nella delibera, è quello di fornire supporto alle singole amministrazioni nell'individuare i rischi legati alle situazioni di conflitto d'interesse, per suggerire misure di prevenzione e gestione delle stesse. Spetta infatti alle amministrazioni il compito di vigilare, verificando l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del soggetto interessato al potenziale conflitto d'interesse. Una responsabilità che, in caso di inadempienza, comporta per i soggetti preposti conseguenze di tipo disciplinare, amministrativo-contabile, nonché sanzioni penali.

L'Autorità pone particolare riguardo all'ambito sanitario, nel quale «anche la sola percezione di situazioni di conflitto può avere rilevanti ripercussioni dal punto di vista economico e sociale». Per quanto concerne le dichiarazioni in materia di conflitto d'interessi, l'Autorità ribadisce l'obbligo di pubblicazione riguardo ai consulenti da parte delle amministrazioni pubbliche, inserendo sui propri siti web: gli elenchi degli stessi, l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico, nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.

Con riferimento al caso specifico in oggetto nella delibera dell'Autorità, in merito al quale la stessa si era già espressa in passato, viene ribadito come non risultino evidenziate situazioni di conflitto d'interesse negli specifici episodi contestati da un esposto di un coordinamento di associazioni. Tuttavia l'Autorità sollecita l'Istituto in questione a dotarsi in via definitiva di un Regolamento in materia di conflitto d'interessi, aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Codice di comportamento e dal Codice di etica vigenti.

A tal proposito, l'Autorità ribadisce che l'adozione del Codice di Etica non è una condizione sufficiente a regolare il conflitto d'interessi, data la dimensione valoriale e non disciplinare dei codici etici.

In conclusione, l'Autorità cita il richiamo già fatto a "individuare più efficaci misure di trasparenza in merito alla dichiarazione e pubblicazione degli incarichi pregressi ricoperti dai partecipanti ai tavoli di lavoro in materia sanitaria con particolare riferimento alla tematica dei vaccini", e raccomanda all'Istituto in questione di "valutare l'opportunità di un ampliamento degli obblighi dichiarativi ai quali sono tenuti i soggetti operanti nell'istituto medesimo".

Fonte:

Delibera n. 158 del 30 marzo 2022

LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO IN MATERIA DI RPO (REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI)

Dopo L'approvazione del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 Marzo 2022 il D.P.R. n. 26 del 27 Gennaio 2022, recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del «nuovo» registro pubblico delle opposizioni (RPO) di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice Privacy.

Il Regolamento attuativo del «nuovo» RPO sensibilizza notevolmente l'importanza di una previa consultazione del registro, ogni qual volta si intenda effettuare trattamenti di dati personali a fini «marketing», sia mediante comunicazioni telefoniche che tramite posta cartacea. L'unica esenzione da questo obbligo è prevista per le finalità statistiche perseguite dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale.

Tanto brevemente premesso, al fine di inibire la ricezione di chiamate e/o materiale promozionale cartaceo, ciascun soggetto interessato potrà:

- iscriverne nel Registro delle opposizioni sia la numerazione, fissa o mobile, della quale è intestatario (riportata o meno negli «elenchi di contraenti»), che il proprio indirizzo postale (riportato nei richiamati elenchi);
- richiedere la contemporanea iscrizione di numerazioni in caso di più intestazioni.

Un'importante novità riguarda l'introduzione dell'efficacia retroattiva dell'iscrizione operata dal consumatore. L'iscrizione al registro, infatti, comporterà la decadenza di tutti i consensi precedentemente rilasciati dagli utenti con qualsiasi forma o mezzo.

L'unica eccezione a questa revoca riguarda esclusivamente i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali dovrà comunque essere assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

In caso di ripensamento, tuttavia, i consumatori iscritti al registro potranno revocare la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori. Potrà quindi essere creata la c.d. whitelist di operatori dai quali si deciderà di continuare a ricevere contatti telefonici e/o postali di carattere commerciale.

Per quanto concerne le novità in materia di informativa Privacy, al fine di garantire la piena consapevolezza dei diritti e delle modalità di opposizione al trattamento:

- i soggetti Titolari o Responsabili del trattamento dei dati dovranno indicare con precisione ai consumatori che i loro dati sono stati estratti legittimamente dagli elenchi ovvero da altre fonti, «fornendo le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel Registro pubblico delle opposizioni»;

- i gestori dei registri di opposizione avranno l'onere di conservare per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, rinnovo o revoca da parte di tutti gli interessati, e per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell'operatore.

Le nuove regole saranno introdotte a far data dal 31 luglio 2022, momento in cui sarà abrogata la attuale disciplina in materia di iscrizione al Registro delle opposizioni (abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 ai sensi del comma 5 dell' art. 1 della Legge n.5/2018), diventando operative le nuove disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del Registro pubblico delle opposizioni.

Fonte:

[DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2022, n. 26](#)

RECENTE ACCORDO TRA COMMISSIONE EUROPEA E STATI UNITI: LE NUOVE TUTELE DEI CITTADINI EUROPEI IN TEMA PRIVACY

Il 25 marzo 2022, la Commissione Europea ha annunciato di aver concordato con gli Stati Uniti, un nuovo accordo per la privacy dei dati transatlantici (Transatlantic framework).

Il nuovo Transatlantic framework introdurrebbe un obbligo senza alcun precedente per gli Stati Uniti di adottare alcune importanti riforme che avranno il compito di rinforzare la privacy dei cittadini europei «in the European Economic Area (EEA individuals)».

Il Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha ancora l'onere, ad oggi, di analizzare l'accordo politico al fine di valutare gli effettivi miglioramenti che un nuovo quadro transatlantico per la protezione dei dati potrà comportare. Non è ancora stato stabilito, quindi, un quadro giuridico che definisca le modalità di trasferimento dei dati, ma sarà necessario attendere come il presente accordo si tradurrà nel testo giuridico definitivo.

Sulla base del nuovo accordo:

- I. i dati potranno fluire liberamente e in sicurezza tra l'UE e le società statunitensi partecipanti;
- II. saranno adottate una nuova serie di regole e di garanzie vincolanti per limitare l'accesso ai dati da parte delle autorità di intelligence statunitensi a ciò che è necessario e proporzionato a proteggere la sicurezza nazionale; le agenzie di intelligence statunitensi adotteranno procedure per assicurare un'efficace supervisione dei nuovi standard di privacy e delle libertà civili;
- III. sarà previsto un nuovo sistema di ricorso con due gradi di giudizio per la risoluzione dei reclami dei cittadini europei contro l'accesso ai dati da parte dell'intelligence americana;
- IV. saranno specificati gli obblighi stringenti per le imprese che si occuperanno di trattare i dati personali trasferiti dall'Unione;
- V. saranno costruiti specifici meccanismi di monitoraggio e revisione.

Fonte:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/statements/statement-012022-announcement-agreement-principle-new-trans_en



INVERSIONE DI MARCIA DELLA CASSAZIONE: LA MORTE “NATURALE” DELL’ENTE NON ESTINGUE LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/2001 (CASS. PEN., SEZ. IV, (UD. 22 FEBBRAIO 2022) 17 MARZO 2022, N. 9006)

Il prelude a una sentenza a Sezioni Unite della Cassazione è quasi sempre il disaccordo tra i principi di diritto espressi dalle sue Sezioni e la tematica che si analizzerà nelle prossime righe, sembrerebbe terreno fertile per una loro futura pronuncia. La materia del contendere verte sulla cancellazione dal registro delle imprese e responsabilità 231 rispetto alla quale, la Sezione II - con sentenza n. 41082 del 10/09/2019 - e la Sezione IV - con sentenza n. 9006 del 17/03/2022 - hanno assunto posizioni diametralmente opposte.

Partendo dalla pronuncia più recente, la Cassazione con la Sezione IV, ha espresso il principio per cui “la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-septies, comma 3, in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato”. Di diverso avviso era stata invece la Sezione II che nel 2019 aveva sancito che: “in tema di responsabilità da reato degli enti, l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente (nella specie cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare) determina l’estinzione dell’illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell’imputato”. La Sezione II riteneva infatti che la cancellazione dell’ente imponesse l’annullamento senza rinvio dell’eventuale sentenza di condanna intervenuta quanto l’ente era ancora in “vita”, rilevando come l’art. 35 del D.Lgs. n. 231 del 2001 estenda all’ente le disposizioni relative all’imputato. Pertanto, nel caso in cui si verifichi l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente, correlata nel caso di specie alla chiusura della procedura fallimentare, si verificherebbe un caso assimilabile a quello della morte dell’imputato per il verificarsi di un evento che inibisce la progressione del processo ad iniziativa pubblica previsto per l’accertamento della responsabilità da reato di un ente ormai estinto, ovvero di una persona giuridica non più esistente. Tale tesi risulterebbe confermata dal fatto che il testo del D.Lgs. 231/2001 regola solo le vicende inerenti alla trasformazione dell’ente, ovvero la fusione o la scissione (art.70), ma non la sua estinzione, che dunque non può essere trattata applicando le regole del processo penale. La Corte ritiene quindi non mutuabile, il principio espresso dalla giurisprudenza civile secondo cui la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci.

A poco più di un anno di distanza tuttavia, la Sezione IV si pone in disaccordo con il sopracitato orientamento utilizzando come cardine del ragionamento sta la motivazione per cui si afferma che “Il silenzio (...) serbato dal legislatore circa le vicende estintive dell’ente non può indurre ad accontentarsi di un accostamento che appare essere solo suggestivo con l’estinzione della persona fisica. Ciò per una pluralità di motivi:

- a) in primo luogo, perché, in linea generale, le cause estintive dei reati sono notoriamente un numerus clausus, non estensibile;
- b) poi, perché quando il legislatore della responsabilità delle persone giuridiche ha inteso far riferimento a cause estintive degli illeciti, lo ha fatto espressamente, come all’art. 8, comma 2, della legge n. 231 del 2001 (...);
- c) inoltre, perché, essendo pacifico il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland Spa ed altro, Rv. 263682), secondo cui «In tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001», non si comprende la ratio di un diverso trattamento della cancellazione della società, da cui discenderebbe l’estinzione dell’illecito amministrativo contestato all’ente, rispetto al caso di dichiarazione di fallimento, allorché è *expressis verbis* prevista la esclusione dell’effetto estintivo;
- d) ancora, perché il richiamo che il difforme orientamento interpretativo opera all’art. 35 del d.lgs. n. 231 del 2011 - dalla sentenza n. 41082 del 10/09/2019 - trascura che il rinvio operato dal legislatore alle disposizioni processuali relative all’imputato non è indiscriminato ma è solo «in quanto compatibili»».

Conclude quindi la Sezione IV che “Alla stregua delle considerazioni svolte, deve ritenersi che l’estinzione della persona giuridica, nelle società di capitali, comporti che la titolarità dell’impresa passi direttamente ai singoli soci, non avendo luogo una divisione in senso tecnico”.

In conclusione, il contrasto appare profondo giacché le argomentazioni di entrambe le Sentenze risultano pacifiche per i rispettivi giudici di legittimità, fregiandosi entrambe della virtù di un ragionamento logico giuridico senza ombre, insomma un terreno fertile per nuova giurisprudenza o, forse, per un intervento risolutore delle Sezioni unite.

Fonte:

Cass. pen., Sez. IV, (ud. 22 febbraio 2022) 17 marzo 2022, n. 9006

INFORTUNIO SUL LAVORO: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER UN PONTEGGIO MODIFICATO A SUA INSAPUTA (CASS. PEN., SEZ. IV, SENT., (UD. 12 OTTOBRE 2021) 28 MARZO 2022, N. 11030)

Qual è la responsabilità del Datore di Lavoro, in presenza di un infortunio, che, seppure abbia provveduto ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee e necessarie a prevenire eventuali incidenti, le stesse siano state rimosse volontariamente dal dipendente?

La Cassazione risponde al quesito esposto con la Sentenza 11030 del 28 marzo 2022.

La Corte ha ritenuto responsabile il Datore di Lavoro per le seguenti ragioni:


- 1) mancata vigilanza delle norme antinfortunistiche: il Datore di Lavoro, o suo delegato, avrebbe dovuto partecipare al montaggio del ponteggio e alla successiva attività lavorativa per impedire modifiche inopportune da parte del dipendente;
- 2) esclusione dell'«abnormità del comportamento del dipendente» e degli altri lavoratori: il Datore di Lavoro avrebbe dovuto prevedere, da parte dei dipendenti, il verificarsi di modifiche al ponteggio che velocizzassero la salita e la discesa dal ponteggio stesso e/o il passaggio di materiali, trattandosi di scelte facilmente ipotizzabili.

Relativamente al punto 1), si rende necessario sottolineare che «il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso». Nel caso specifico, difatti, il Datore di Lavoro non aveva vigilato e non aveva nominato una funzione ad hoc (es. un preposto) atta a vigilare sulla corretta esecuzione delle attività sul cantiere, in linea con le norme antinfortunistiche, e che impedisse modifiche imprudenti al cantiere destinate a compromettere la sicurezza degli stessi lavoratori.

Relativamente al punto 2), invece, è doveroso ricordare che «il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro». Nel caso di specie, la condotta del lavoratore non può ritenersi totalmente imprevedibile e dal carattere eccezionale, pertanto idonea ad escludere il «nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo». Al riguardo, la Sentenza sottolinea che il solo comportamento del lavoratore non è sufficiente alla realizzazione dell'evento infortunistico considerata l'assenza della di una figura di garanzia della normativa antinfortunistica.

Fonte:

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (ud. 12 ottobre 2021) 28 marzo 2022, n. 11030



RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E RISPARMIO DI SPESA DI MINIMA ENTITÀ (CASS. PEN., SEZ. IV, SENT., (UD. 24 MARZO 2022) 7 APRILE 2022, N. 13218)

La sentenza in oggetto fornisce importati spunti interpretativi in merito al concetto di 'risparmio di spesa' nel quale si concretizza, molto spesso, l'interesse dell'ente.

La vicenda muove dall'imputazione a carico della Società, e del suo socio amministratore e incaricato per la sicurezza, per un infortunio sul lavoro subito da un dipendente della stessa il quale, attraversando un piazzale adibito al deposito e alla movimentazione delle merci con mezzi meccanici, veniva investito da un muletto in retromarcia condotto da altro dipendente della medesima società. Veniva contestato, in particolare:

1. la mancata predisposizione di una segnaletica orizzontale idonea ad individuare vie di circolazione sicure all'interno dello stabilimento;
2. di non aver provveduto alla manutenzione del carrello elevatore, che aveva il cicalino di segnalazione della retromarcia non funzionante;
3. di non aver dotato il carrello elevatore di uno specchietto retrovisore.

I giudici colgono l'occasione per rimarcare, dapprima, un orientamento ormai costante sull'interesse dell'ente, quale criterio di imputazione soggettiva di responsabilità. In particolare, ci si sofferma sul fatto che "tale criterio soggettivo di imputazione debba essere indagato ex ante e consista nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all'ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato o meno concretamente raggiunto". Nel caso di specie, l'interesse dell'ente era stato ravvisato dai giudici di merito a fronte delle seguenti evidenze:

1. il DVR prevedeva espressamente la realizzazione della segnaletica come misura di prevenzione ma quest'ultima non era mai stata attuata;
2. in diverse occasioni il tecnico incaricato della manutenzione del muletto aveva segnalato la necessità di riparare o sostituire il 'cicalino di retromarcia' senza che nessuno provvedesse in tal senso.

La mancata predisposizione di adeguata segnaletica in un piazzale nel quale vi erano "numerosi spostamenti in contemporanea di uomini e mezzi" aveva costituito per l'ente misura "sicuramente molto meno dispendiosa" e "finalizzata ad un risparmio di spesa", che ben può essere ravvisato anche nel consentire lo spostamento simultaneo di uomini e mezzi senza delimitare le rispettive aree di azione.

Di particolare importanza è, inoltre, l'osservazione dei giudici sull'irrelevanza del fatto che il risparmio conseguito dall'ente fosse di minima entità rispetto alle spese ingenti della società per la manutenzione e la sicurezza. Sul punto, il principio espresso si pone in apparente contraddizione con quanto già enunciato dalla medesima corte nella, di poco precedente, sentenza 22256/2021. Su tale apparente 'cambio di rotta' i giudici forniscono una chiara motivazione: al caso in oggetto non risulta applicabile il generale principio secondo cui "ove si accerti l'esiguità del risparmio per poter affermare l'esistenza di un interesse dell'ente è necessaria la prova dell'oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela dei lavoratori" in quanto si tratta di un principio che può operare soltanto in un contesto di generale osservanza da parte dell'ente delle disposizioni in tema di sicurezza e in mancanza di prova che la persona fisica abbia agito, come accaduto nel caso in oggetto, proprio allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica.

Ne troviamo applicazione, quindi, in situazioni in cui, ad esempio, l'infortunio sia riconducibile ad una sottovalutazione del rischio e/o ad un'errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute ma non quando, come nel caso di specie, il rischio sia stato valutato esistente dallo stesso datore di lavoro e le misure per prevenirlo consapevolmente disattese. In quest'ottica, possiamo quindi affermare che laddove non vi sia la prova che l'omessa adozione di cautele in tema SSL sia il frutto di una scelta finalizzata a risparmiare i costi ma risulti una violazione occasionale delle norme antinfortunistiche, dovendosi così escludere il requisito dell'interesse, deve essere rigorosamente provato quello del vantaggio che può consistere in un apprezzabile risparmio di spesa o in un, sempre apprezzabile, aumento della produttività.

Fonte:

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (ud. 24 marzo 2022) 7 aprile 2022, n. 13218

DISSEQUESTRO PARZIALE DELLE SOMME SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PREVENTIVO PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO (CASS. PEN., SEZ. VI, SENT., (UD. 11 GENNAIO 2022) 11 APRILE 2022, N. 13936)

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Penale, ha annullato e rinviato per nuovo giudizio, al Tribunale di Roma, l'ordinanza con la quale veniva rigettato il ricorso presentato dalla società ricorrente, di dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro a fini di confisca per provvedere al pagamento delle imposte dovute.

La vicenda trattata dai Giudici di legittimità riguarda il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con il quale veniva disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, ai sensi degli artt. 19, 25 e 53 del D. Lgs. 231/2001, dei saldi attivi esistenti su rapporti finanziari e/o bancari, nonché di due polizze nella titolarità della società ricorrente.

Secondo l'ipotesi di accusa, i suddetti beni rappresentavano il profitto del reato presupposto di traffico di influenze illecite in quanto corrispondenti alle provvigioni maturate e ricevute dai soggetti indagati per l'attività di mediazione illecitamente svolta, sfruttando le relazioni personali con il Commissionario Nazionale per l'emergenza Covid-19, in ordine alle commesse di forniture di dispositivi di protezione ordinate dal Commissario Straordinario da alcune società cinesi.

Essendo i profitti asseritamente illeciti assoggettabili ad imposizione, la società ricorrente ha esposto di voler provvedere al pagamento delle imposte dovute, ma di esserne impossibilitata in assenza dello svincolo parziale delle somme sequestrate, in quanto non avrebbe disponibilità diverse da queste ultime, né potrebbe avere accesso al credito bancario, anche in ragione dell'entità della pretesa tributaria da onorare (oltre 16 milioni di euro). Da ciò l'istanza di parziale dissequestro delle somme, rigettata tuttavia dal Giudice per le indagini preliminari.

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha dapprima rilevato come correttamente il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale di Roma in sede di appello abbiano ritenuto che il profitto del reato fosse determinato in misura equivalente all'ammontare delle provvigioni illecitamente lucrate dalla ricorrente, senza previa decurtazione delle imposte dalla stessa dovute in ragione dell'art. 14, comma 4, della Legge n. 537 del 1993. Tuttavia, la stessa Corte, ritiene sia da prendere in considerazione anche il fatto che nell'atto di appello formulato, la società ricorrente aveva rilevato come il mancato pagamento delle imposte comporterebbe l'irrogazione di sanzioni amministrative e interessi di mora che potrebbero rilevarsi essenziali per la continuità della propria attività economica, rischiando di pregiudicare anche le ragioni creditorie dell'erario.

Nella disciplina della responsabilità da reato dell'ente nessuna disposizione contempla espressamente la possibilità di consentire lo svincolo parziale delle somme sequestrate a fini di confisca per pagare le imposte sui redditi illecitamente lucrati a mezzo della commissione del reato presupposto.

Ritiene tuttavia il Collegio che, nel silenzio del Decreto 231, il dissequestro parziale delle somme in sequestro per pagare il debito tributario debba essere consentito, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare, là dove si renda necessario al fine di evitare, per effetto dell'applicazione del sequestro preventivo e dell'inderogabile incidenza dell'obbligo tributario, la cessazione definitiva dell'esercizio dell'attività dell'ente prima della definizione del processo. In tali casi, infatti, il sequestro finalizzato alla confisca si tradurrebbe in una forma di interdizione definitiva dell'attività operante già in sede cautelare e indipendentemente da una affermazione definitiva di responsabilità dell'ente.

Oltretutto, l'art. 25, primo comma, del D.Lgs. n. 231/2001, in relazione al delitto presupposto di traffico di influenze illecite contestato, non ammette l'applicazione di misure interdittive in via cautelare e nel sistema della responsabilità da reato delle persone giuridiche è esclusa l'applicabilità, come misura cautelare, di sanzioni interdittive che non rientrino tra quelle irrogabili in via definitiva all'esito del giudizio di merito.

Ritiene in conclusione il Collegio che, in attuazione del principio di proporzionalità della misura cautelare, il Giudice possa autorizzare il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per consentire all'ente di pagare le imposte dovute sulle medesime quale profitto di attività illecite, quando l'entità del vincolo reale disposto, pur legittimamente determinato in misura corrispondente al prezzo o al profitto del reato rischi di determinare, anche in ragione dell'incidenza dell'obbligo tributario, già prima della definizione del processo, la cessazione definitiva dell'esercizio dell'attività dell'ente. Il sequestro preventivo nel sistema della responsabilità da reato dell'ente, infatti, deve essere disposto ed eseguito non solo in osservanza al canone di proporzionalità di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 231/2001, ma deve consentire la continuità nell'operatività economica dell'ente.

Sulla base dei rilievi che precedono, è stato pertanto disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma per verificare se sussistano gli stringenti presupposti per consentire, in attuazione del canone di proporzionalità della misura cautelare, il dissequestro parziale dei saldi attivi dei conti correnti sequestrati all'ente al solo scopo di consentire il pagamento delle imposte. In particolare la verifica dovrà avere ad oggetto: la possibilità o meno dell'ente di provvedere al pagamento delle imposte con le risorse disponibili o ricorrendo al credito bancario e se l'inadempimento alle imposte dovute ponga a rischio la stessa continuità nell'operatività dell'ente. In caso di positivo accertamento delle condizioni predette, il Tribunale potrà disporre il dissequestro parziale delle somme in sequestro al solo fine di consentire l'adempimento del debito tributario secondo modalità «controllate».

Fonte:

Cass. pen., Sez. VI, Sent., (ud. 11 gennaio 2022) 11 aprile 2022, n. 13936

Contatti:
BDO Italia S.p.A.
ras@bdo.it

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel: 02 58 20 1

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 29 aprile 2022.

www.bdo.it



BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) – Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.